



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali

- VISTA** la legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Legge di stabilità 2013", art. 1, commi 319, 320, 321, che nell'istituire il "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani", di seguito denominato "Fondo", prevede l'emanazione di un decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, ora Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e con il parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato alla individuazione di progetti di sviluppo socio-economico presentati dai comuni montani, da finanziare con le risorse del predetto Fondo;
- VISTO** il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie del 16 gennaio 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2014, n.688, con cui sono state stabilite le modalità di individuazione dei progetti di sviluppo socio-economico, da finanziare con le risorse del Fondo, per la formazione del successivo decreto ministeriale, nonché, le modalità di presentazione delle domande di finanziamento, di liquidazione dei fondi, di modifica e di monitoraggio dei progetti;
- VISTO** il Bando firmato in data 28 giugno 2019 e pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali con comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 161 dell'11 luglio 2019, che definisce le modalità di presentazione delle richieste di finanziamento dei progetti da parte dei comuni totalmente montani, a sostegno delle attività commerciali, per le annualità 2018, 2019 e residui 2014-2017, di seguito denominato "Bando";
- VISTO** l'articolo 2 del Bando secondo il quale le richieste di finanziamento dovranno riguardare interventi di carattere straordinario e non riferiti alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati nei seguenti ambiti di utilizzo: a) ripristino di aree danneggiate dagli eventi del 29 e 30 ottobre 2018 nei territori regionali indicati nella OCDPC n. 558 del 15 novembre 2018; b) prevenzione del dissesto idrogeologico; c) promozione del turismo, del settore primario, delle attività artigianali tradizionali e del commercio dei prodotti di prima necessità;
- VISTO** l'articolo 6 del Bando che, al comma 1, indica in 479.127,00 euro l'importo destinato al finanziamento di ciascun intervento e, al comma 2, che possono anche essere presentate richieste di finanziamento per interventi di importo inferiore, sempreché superiore al 50% di quello e, quindi, di importo superiore a 239.563,50 euro;
- VISTO** che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 del Bando, le Regioni predispongono gli elenchi degli enti istanti con le valutazioni e i relativi punteggi, secondo i criteri indicati nell'articolo 8 del Bando, e li trasmettono al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie entro il termine, non perentorio, di 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle richieste dei comuni alle regioni stesse, ovvero entro il 25 dicembre

RM
105

2019 essendo stata fissata, al 26 settembre 2019, la data di scadenza per le richieste dei comuni;

- VISTO** che, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Bando sopra citato, le graduatorie finali di ciascuna regione sono approvate con provvedimento del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e sono pubblicate, con valore legale di notifica degli esiti della procedura, sul sito del Dipartimento stesso, entro i 5 giorni successivi all'approvazione;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 7 aprile 2021, al n. 729, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi, consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
- VISTO** il D.P.C.M. in data 14 gennaio 2021, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 143 in data 19 gennaio 2021, e dalla Corte dei Conti al n. 219 in data 27 gennaio 2021, con il quale al dott. Giovanni Vetrutto, Consigliere del ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali";
- VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie 4 ottobre 2021, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile al n. 3913 del 8 ottobre 2021, con il quale è stata conferita al Cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", delega per la gestione, con i relativi poteri di spesa, tra gli altri, del capitolo 434 U.P.B. 7.2.3 "Fondo nazionale integrativo per i comuni montani";
- VISTA** la nota della regione Lazio, in data 22 novembre 2019 n. 946930, con cui è stata trasmessa la graduatoria dei comuni ammessi e non ammessi risultando i primi, nell'ordine, i comuni di Colle San Magno, Settefrati, Belmonte Castello, Campodimele, Atina, Alvito, Lenola;
- VISTO** il decreto dipartimentale di approvazione delle graduatorie regionali del 7 dicembre 2020;
- VISTA** la nota in data 4 febbraio 2021 prot. DAR n. 2171, con la quale, il Dipartimento, avendo verificato che i comuni esclusi del Lazio per carenze documentali, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera f), p.1, sono stati Monte San Biagio, San Biagio Saracinisco e Cineto Romano, ha invitato la regione Lazio a valutare la posizione degli stessi e a trasmettere l'eventuale aggiornamento della graduatoria;
- VISTA** la nota della Regione Lazio in data 17 febbraio 2021, n.152799, con la quale la Regione stessa, a seguito del parere dell'Avvocatura dello Stato, ha trasmesso la revisione della graduatoria, già allegata alla nota 22 novembre 2019, n. 946930, che vede l'ulteriore ammissione dell'istanza del comune di San Biagio Saracinisco e conferma la non ammissibilità di quella del comune di Monte San Biagio in quanto ha presentato un progetto per importo inferiore al minimo ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Bando e di quella del Comune di Cineto Romano in quanto carente di deliberazione della Giunta comunale risultando, così, i comuni ammessi, nell'ordine quelli di San Biagio Saracinesco, Colle San Magno, Settefrati, Belmonte Castello, Campodimele, Atina, Alvito, Lenola;
- VISTO** il decreto del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie di approvazione delle graduatorie del 14 aprile 2021 che a seguito delle richieste di riammissione da parte di alcuni comuni montani risultati non ammessi e del relativo parere favorevole alla riammissione dell'Avvocatura di Stato ha sostituito il decreto del 7 dicembre 2020;
- VISTA** la nota del 3 agosto 2021 prot. DAR n. 13208 indirizzata alla regione Lazio e al comune di Atina con la quale si comunica che a seguito della proposta di utilizzo dell'annualità

DMR
A
M

2021 del Fondo per lo scorrimento delle graduatorie del Bando 28 giugno 2019, avrebbe potuto essere assegnato, a ciascun territorio regionale, un ulteriore importo di 467.650,89 euro rispetto a quanto già disposto con il suddetto Bando, a valere sulla annualità 2021 del Fondo, e che pertanto al territorio della regione Lazio risulterebbero assegnate 5 quote con un residuo di 112.541,02 euro e che il comune di Atina (FR), che ha presentato richiesta di finanziamento per un importo di 257.667,99 euro, risulta classificato al 6° posto della graduatoria e risulterebbe, quindi, il Comune primo escluso del territorio regionale e, ai sensi del articolo 9, comma 1 del Bando, potrebbe essere destinatario del suddetto importo residuo qualora s'impegnasse a cofinanziare la rimanente somma pari a 145.126,97 euro;

VISTA la nota del 13 agosto 2021 n. 6445 con la quale il Comune di Atina (FR), in risposta alla nota DAR n. 13208 in data 3 agosto 2021, ha comunicato, di non essere in grado di impegnarsi a cofinanziare il progetto per la rimanente somma pari a 145.126,97 euro, ed ha chiesto di avere notizie in merito allo scivolamento nella graduatoria del Comune dalla quinta alla sesta posizione;

VISTA la successiva nota del 31 agosto prot. n. 6790 con la quale il Comune di Atina chiede, sia al DARA che alla Regione Lazio, di ricevere tutta la documentazione inerente la riammissione dei comuni precedentemente esclusi, un controllo dei valori delle aree classificate R3 ed R4 per i comuni ammessi e che l'Amministrazione proceda eventualmente all'annullamento, in autotutela, dell'ultima graduatoria approvata o alla eventuale revisione o rettifica della stessa;

VISTA la nota del 7 settembre 2021 prot. DAR n. 14810, indirizzata alla regione Lazio e al comune di Atina, con la quale si dà riscontro alle su citate note n.14038 del 13 agosto 2021 e n. 6790 del 31 agosto 2021, chiarendo che il passaggio del Comune dalla quinta posizione alla sesta posizione è disposto dal decreto 14 aprile 2021 che ha approvato le graduatorie aggiornate dalle Regioni e sostituito il decreto del 7 dicembre 2020, pubblicato sul sito dipartimentale in data 16 aprile 2021, e con la quale si chiede alla Regione, in merito al controllo dei valori delle aree classificate R3 ed R4 per i comuni ammessi, di fornire l'eventuale documentazione e di chiedere all'Autorità di Bacino distrettuale una valutazione dell'estensione delle aree R3 ed R4 per tutti i Comuni ammessi;

VISTA la nota del 27 settembre 2021 prot. n.762430, con la quale la Regione Lazio chiede all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale con sede a Roma, di conoscere l'estensione delle aree R3 ed R4, alla data del mese di settembre 2019, espresse in Kmq dei comuni di Alvito; Atina, Belmonte Castello, Campodimele, Colle San Magno, Lenola; San Biagio Saracinisco e Settefrati;

VISTA la nota del 13 ottobre 2021 prot. n. 822188, con la quale l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino centrale ha comunicato alla regione Lazio che il solo territorio del comune di Lenola è completamente ricompreso nel loro territorio di competenza e che gli altri Comuni elencati nella richiesta della Regione ricadono all'interno del Bacino idrografico Liri-Garigliano di competenza esclusiva dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale;

VISTA la nota del 18 ottobre 2021 prot. n. 836785 con la quale la Regione Lazio chiede all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale di conoscere l'estensione delle aree R3 ed R4, alla data del mese di settembre 2019 dei comuni di Alvito; Atina, Belmonte Castello, Campodimele, Colle San Magno, San Biagio Saracinisco e Settefrati;

VISTA la nota del 10 novembre 2021 prot. n. 917524 della regione Lazio con la quale la stessa ha trasmesso, sia al DARA che ai Comuni interessati, la revisione della graduatoria in base all'estensione delle aree a rischio R3 ed R4 dei comuni utilmente collocati in graduatoria allegando le note delle Autorità di bacino distrettuali dell'Appennino centrale e meridionale con i dati relativi alle estensioni delle aree territoriali classificate a rischio

AM
Ref

R3 ed R4 che risultano così ordinati: Alvito, Campodimele, Atina, Belmonte Castello, Colle San Magno, Settefrati, San Biagio Saracinesco, Lenola;

CONSIDERATO che la nuova graduatoria differisce da quella trasmessa dalla Regione con nota del 17 febbraio 2021 prot. n. 152799 e asseverata con il decreto di approvazione delle graduatorie 14 aprile 2021;

RITENUTO DI dover procedere all'asseveramento della nuova graduatoria della regione Lazio in sostituzione di quella allegata al precedente decreto di approvazione delle graduatorie 14 aprile 2021;

DECRETA

Articolo 1

1. Le premesse sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto sostituisce la sola graduatoria della regione Lazio allegata al precedente decreto dipartimentale del 14 aprile 2021.
3. La graduatoria relativa al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, predisposta, ai sensi dell'articolo 8 del Bando dalla regione Lazio, è approvata ed è riportata nell'Allegato I che forma parte integrante del presente decreto.
4. La graduatoria, riportata nell'Allegato I, è relativa al territorio regionale del Lazio e contiene:
 - a) l'elenco dei comuni che hanno presentato progetti ammessi in graduatoria, con l'indicazione della posizione, della classe di appartenenza del progetto, dei valori degli elementi di classificazione nonché dell'importo del contributo richiesto e delle eventuali valutazioni;
 - b) l'elenco dei comuni che hanno presentato progetti non ammessi;
 - c) l'elenco dei comuni le cui richieste non sono state esaminate ai sensi dell'articolo 8, comma 5 del Bando.

Il presente decreto, che modifica la graduatoria della regione Lazio allegata al precedente decreto del Capo Dipartimento 14 aprile 2021, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie: www.affariregionali.it, con valore legale di notifica degli esiti della procedura.

Roma, 23/11/2021

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Cons. Giovanni Vetrillo

